



TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE

Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2118/2020

tra  
[REDACTED] ATTORE/I  
e

CONTRO

[REDACTED] CONVENUTO/I

Oggi 28 gennaio 2021 ad ore 9.30 innanzi al dott. Claudia Musola, sono comparsi:

L'avv. [REDACTED]

L'avv. [REDACTED]

I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi. L'avv. [REDACTED] in particolare, insiste sulle eccezioni preliminari di inesistenza del decreto ingiuntivo ed inefficacia della notifica dell'atto di cessione del credito.

L'avv. [REDACTED] si riporta alle note conclusionali depositate precisando che [REDACTED] non accetta il contraddittorio su eventuali domande e/o istanze avversarie nuove.

Il Giudice Istruttore

Si riserva di decidere.

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44*

Alle ore 12.00

Riapre il verbale e decide la causa come da separata sentenza *ex art. 281-sexies c.p.c.*, della quale viene data lettura in assenza delle parti.

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE  
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 *sexies* c.p.c.) la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2118/2020 promossa da:

██  
██

*parte attrice*

**CONTRO**

██  
██

*parte convenuta*

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo;

DICHIARA l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 556/2020;

CONDANNA ██████████ ██████████ ██████████ al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 1.618,00 per compensi, oltre 15% Spese generali, IVA, Cpa come per legge.

\*\*\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 *sexies* cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ.

che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato [REDACTED] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.556/2019 emesso da questo Tribunale il 25/5/2020 e notificato il successivo 22/6/2020.

A sostegno dell'opposizione adduceva in via preliminare l'inesistenza del Decreto ingiuntivo impugnato in quanto, essendo stato il Sig. [REDACTED] arrestato nel mese di maggio 2015 e successivamente, in data 19.11.2015, interdetto legalmente, giusta sentenza del tribunale di Palermo ufficio GIP, la notifica del decreto si sarebbe dovuta fare nel luogo ed alla persona indicata nell'art. 166 c.p.p., ossia presso il tutore.

In secondo luogo, eccepiva l'inefficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, rilevando come la cessione di credito fosse stata notificata dalla ricorrente in data 8/11/2016 durante lo stato di detenzione del [REDACTED] e durante il periodo di maturazione dell'interdizione legale, con conseguente carenza di legittimazione ad agire della ricorrente cessionaria.

Infine eccepiva la nullità e l'indeterminatezza del credito fatto valere in giudizio rilevando che :*"la sorte capitale non si rinviene in un valido piano di ammortamento, si rinviene altresì, ictu oculi, l'usurarietà dei tassi moratori, nonché, la mancata indicazione del TAN e del TAEG"*.

Chiedeva dichiararsi l'inesistenza/inefficacia del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese.

Si costituiva l'opposta [REDACTED] che nel riportarsi integralmente alla comparsa costitutiva, eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e, conseguentemente, insisteva per l'inammissibilità del giudizio di opposizione in quanto erroneamente instaurato dal [REDACTED] nei confronti di un soggetto diverso dalla ricorrente [REDACTED]. Vinte le spese.

\*\*\*

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla società convenuta risulta tempestiva e fondata.

Osserva il decidente che ai sensi dell'art. 81 c.p.c. *"fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"*.

La norma in esame riafferma, *a contrario*, il principio generale della cosiddetta *legitimatio ad causam*, intesa come titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo

la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità del rapporto stesso (cfr. Cass., n. 9678/2003; Cass., 1396/2003).

In ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, inoltre, la norma cui fare riferimento è l'art. 645 cpc il quale espressamente statuisce che *"l'opposizione si propone... con atto di citazione notificato al ricorrente"*.

Legittimato passivo, quindi, è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione, con conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta contro un differente soggetto (cfr Cass. 16069/04).

Deve rilevarsi che l'eccezione preliminare proposta da parte opposta - che ha evidenziato la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] - è fondata e deve essere accolta.

Ed invero [REDACTED] [REDACTED] è soggetto giuridico diverso da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] come emerge dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio ed, in particolare, dal verbale di assemblea e conferimento di ramo d'azienda del 29/6/2018.

Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto da [REDACTED] mentre l'opposizione viene proposta nei confronti di [REDACTED]

Orbene, le due società, pur appartenenti al medesimo Gruppo Bancario, sono enti distinti e differenti, avendo diverso Codice Fiscale e diversa Partita IVA.

Orbene, sul punto giova richiamare la giurisprudenza per la quale sussiste una piena e perfetta autonomia giuridica e patrimoniale delle singole società facenti parte di un medesimo gruppo – così da non poter imputarsi alla capogruppo atti che siano direttamente riferibili alle società partecipate, ancorché voluti e coordinati dalla capogruppo (cfr. Cass 12.6.015 n. 12254 e Cass. Sez. 1 n. 9143/08 ed ancora Tribunale di Biella 17.11.2006 per il quale: *"Il gruppo di società consiste in un'aggregazione di imprese formalmente autonome e indipendenti l'una dall'altra ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono sotto l'influenza dominante di un'unica società -la capogruppo- che direttamente o indirettamente controlla e dirige, secondo un disegno unitario, la loro attività d'impresa per il perseguimento di uno scopo unitario e comune a tutte le società del gruppo -cd. interesse di gruppo-*"

In altre parole, nei gruppi ad un'unica impresa sotto il profilo economico corrispondono più imprese sotto il profilo giuridico, restando fermo nel nostro ordinamento il principio cardine della distinta soggettività e della formale indipendenza giuridica delle società del gruppo.

Pertanto, essendo l'unico legittimato passivo [REDACTED] l'opposizione proposta va rigettata.

Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.

Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 (*"scaglione da Euro 5.201,00 a € 26.000,00"* - valori

minimi) con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria non essendo stata espletata la relativa attività.

Termini Imerese, 28 Gennaio 2021

IL GIUDICE  
*dott.ssa Claudia Musola*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Claudia Musola, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44*